

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1863 DEL 20/10/2026

O G G E T T O

SENTENZA N. 1771/2026 REG.PROV.COLL. PUBBLICATA IL 07.09.2026, RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO REG. RIC. N. 1294/2026. PRESA D'ATTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Proponente: UFFICIO LEGALE
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 2038/26

Il Responsabile della UOS Servizio Prevenzione e Protezione, in qualità di sostituto del Direttore della UOC Affari Generali e Legali, giusta deliberazione n. 368 del 24.2.2026, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- In data 09.07.2026 (acquisito al prot. n. 77481/2026) è stato notificato all'Azienda un ricorso promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (iscritto sub Reg. Ric. n. 1294/2026) volto ad ottenere, previa istanza di assunzione di provvedimenti cautelari, l'annullamento dei seguenti atti: 1) nota dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, U.O.S. Età Evolutiva — Distretto Est, prot. n. 75730/2026 del 6 luglio 2026; 2) nota dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, Distretto Est, U.O.S. Età Evolutiva, prot. n. 0066943/26 del 15 giugno 2026, recante «Centri ricreativi Estivi 2026: assegnazione operatori sociosanitari»; 3) (ove e per quanto occorra) nota dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, U.O.S. Età Evolutiva — Distretto Est, prot. n. 0029911/26 del 17 marzo 2026, recante «Assegnazione Operatore Socio Sanitario presso Centri Ricreativi Estivi anno 2026»; 4) (ove e per quanto occorra) nota dell'Azienda ULSS n. 8 Berica del 2 luglio 2026; 5) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
- Nel contenzioso, in cui venivano impugnati atti e provvedimenti adottati per la presa in carico di un minore disabile dai servizi dell'ULSS 8 Berica nell'ambito dell'assistenza ai centri ricreativi estivi, che vedeva coinvolti altresì il Comune di Arcugnano e la Codes Società Cooperativa Sociale, il Tar Veneto, con decreto pubblicato il 10.07.2026 (acquisito al prot. n. 77673/2026), disponeva il rigetto dell'istanza delle misure cautelari monocratiche di cui al ricorso, fissando per l'esame collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 2 settembre 2026.
- Alla luce del provvedimento di rigetto della domanda cautelare, con contestuale fissazione dell'udienza in camera di consiglio nel mese di settembre 2026 (ovvero trascorso il periodo nel quale il minore era assistito nei centri ricreativi estivi oggetto di impugnazione), l'Azienda (come le altre parti convenute) si determinava a non costituirsi in giudizio.
- Analogamente, venuto meno l'interesse alla decisione al ricorso, parte ricorrente depositava agli atti istanza di rinuncia affinché il Tar Veneto dichiarasse l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Rilevato che con il deposito della Sentenza n. 1771/2026 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 07.09.2026, il TAR per il Veneto, a definizione del procedimento R.G. n. 1294/2026, si è così pronunciato:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”.

Ritenuto, quindi, di prendere atto della sopra citata Sentenza n. 1771/2026 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 07.09.2026, resa dal TAR Veneto a definizione del procedimento R.G. n. 1294/2026 e di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia e Consultori – Distretto Est – per i seguiti di competenza.

Rilevato che la sentenza prevede la compensazione tra le parti delle spese del giudizio e che, pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di prendere atto della Sentenza n. 1771/2026 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 07.09.2026, resa dal TAR Veneto a definizione del procedimento R.G. n. 1294/2026;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia e Consultori – Distretto Est – per i seguiti di competenza, conseguenti a quanto disposto con la sentenza di cui al precedente punto 1.;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dott. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dott. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
